

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1563 del 29/03/2019
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - INCIDENTE VERIFICATOSI IL 15/12/18 PRESSO LA STRADA STATALE SS ROMEA NORD KM 15,900 DIREZIONE SUD RAVENNA (RA). ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE E RELATIVA DIFFIDA AD ADEMPIERE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1604 del 29/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventinove MARZO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - INCIDENTE VERIFICATOSI IL 15/12/18 PRESSO LA STRADA STATALE SS ROMEA NORD KM 15,900 DIREZIONE SUD RAVENNA (RA).
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE E RELATIVA DIFFIDA AD ADEMPIERE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

DATO ATTO che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR n. 13/15, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 01/01/16 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO CHE:

- con nota PG/2019/11273 del 23/01/19 il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - a norma dell'art. 244 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - comunicava il constatato superamento delle CSC nei campioni di terreno (RdP ARPAE ST nn. 18LA77050 e 18LA77051 del 21/01/19) prelevati presso il Sito in oggetto a seguito dell'avvenuto incidente stradale del 15/12/18 (con conseguente perdita modesta di combustibile dal serbatoio), riferendo in particolare che:
 - ✓ il sinistro stradale verificatosi il 15/12/18 era occorso ad un autoarticolato trasportante frutta (motrice targata EN224BX e semirimorchio targato AC82684) di proprietà della Ditta Domitransport srl (CF: 02549600746), condotto dal Sig. De Blasio Domenico;
 - ✓ l'area presso cui si era verificato il sinistro in oggetto risulta di proprietà della Società Agricola Orsi Mangelli S.S. (CF: 02013900150);
 - ✓ tale predetta area risulta in zona SIC/ZPS *"IT4060003 vene di bellocchio, sacca di Bellocchio foce del fiume Reno, pineta di Bellocchio"*;
 - ✓ l'art. n. 242 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e smi prevede che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento metta in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dia immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 agli enti competenti;
 - ✓ tale comunicazione non risultava pervenuta e non risultava essere stata messa in opera alcuna misura di prevenzione nel sito interessato dall'evento;
- con nota PG/2019/13147 del 25/01/19 questo SAC comunicava a tutti i soggetti interessati (ai sensi della L. n. 241/90 e smi) l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione (e relativa diffida ad adempiere, ove necessario);

DATO ATTO che nei termini previsti non pervenivano contributi scritti da parte dei soggetti interessati,

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopracitato, ARPAE SAC ha svolto indagini al fine di individuare il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione verificatosi;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, per quanto di competenza a norma dell'art. 244 c.2;

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti siano emersi elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

CONSIDERATO CHE l'attività istruttoria svolta ha messo in luce i seguenti elementi/fattori:

- dal verbale di rilevamento incidente stradale n. 31 del 15/12/18 (allegato alla nota PG/2019/11273 del 23/01/19 di ARPAE ST) redatto dalla Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna, Sezione di Ravenna, Distaccamento di Faenza - risultava che l'unico mezzo coinvolto fosse l'autoarticolato trasportante frutta (motrice targata EN224BX e semirimorchio targato AC82684), condotto dal Sig. De Blasio Domenico, e non si rilevava evidenza di difetti meccanici del mezzo o anomalie della strada;

Sulla base di questi elementi, e, inoltre, ulteriormente considerato che - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del *"più probabile che non"*, nota anche come *"regola della preponderanza dell'evidenza"* o *"del più"*

probabile riscontrabile in via presuntiva". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);

- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del *"più probabile che non"* e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318).
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l'*"id quod plerumque accidit"*, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);

RITENUTO che alla luce della complessiva attività di indagine svolta - secondo la regola probatoria del *"più probabile che non"* (Consiglio di Stato n. 3465/2014 e n. 2532/2012), sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza - si possa individuare per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, la responsabilità della contaminazione in capo al soggetto sotto indicato:

- a) Conducente del mezzo: Sig. De Blasio Domenico nato a Fasano (BR) il 10/04/1978, residente in Fasano (BR);

Visto l'art. 244, ed in particolare il comma 3 che dispone *"l'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'art. 253."*;

Visti gli atti e richiamati i verbali stilati;

DISPONE

1. **DI INDIVIDUARE** quale **responsabile della potenziale contaminazione** rilevata nell'area dell'incidente stradale verificatosi il 15/12/18 presso la Strada Statale SS Romea nord km 15,900 - direzione sud Ravenna (RA) – il soggetto sotto indicato:
 - a) Conducente del mezzo: Sig. De Blasio Domenico nato a Fasano (BR) il 10/04/1978, residente in Fasano (BR);
2. **DI DIFFIDARE**, per le motivazioni richiamate in premessa, **il soggetto di cui al predetto punto 1.**
 - a) all'osservanza delle prescrizioni sotto elencate:
 - i. **Entro 60 (sessanta) giorni**, decorrenti dalla data di ricezione del presente atto, **ATTUARE** le opportune azioni di messa in sicurezza d'emergenza **d'intesa con l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po – e TRASMETTERE** agli Enti competenti una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento delle CSC rilevato da ARPAE ST. (rif. Allegato 4, punto 2. - 1° caso);

Sulla base degli esiti della predetta relazione, gli Enti competenti si riservano di valutare la necessità di ulteriori azioni per la risoluzione della potenziale criticità ambientale segnalata.

3. **DI STABILIRE** che le date in cui effettuare le previste operazioni dovranno essere preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, **con l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po ed ARPAE APA Est – Servizio Territoriale di Ravenna** (rif. Dott.ssa Renata Emiliani, tel. 0544/210556 email: remiliani@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.

4. DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.

Il presente provvedimento viene comunicato alla proprietà anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e smi e a tutti gli Enti e/o soggetti interessati di cui all'art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e smi per la procedura di cui all'oggetto, per quanto di competenza.

5. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.